m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000100.28-04-2025

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e successive modificazioni (nel prosieguo anche "Codice privacy");

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il d.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", e in particolare l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39 che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n.230 del 22 novembre 2023 che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in

materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO altresì l'articolo 38, comma 3, del medesimo d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che dispone che "Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 marzo 2025, n. 29, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali", che all'articolo 4 individua tra i compiti della Divisione III della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, la funzione di Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;

VISTO il decreto direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione" – dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il d.P.R. 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

RICHIAMATO l'articolo 65, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale prevede che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve le norme specifiche previste nel presente regolamento nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi";

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007- 2013 nell'ambito dei PON";

VISTA la circolare n. 40 del 7 dicembre 2010, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Costi ammissibili per Enti *in house* nell'ambito del FSE 2007-2013";

VISTO il d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO l'Accordo di partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C (2020) n. 8043 del 17 novembre 2020, con Decisione C (2021) n. 6257 del 20 agosto 2021 e, da ultimo, Decisione C (2023) 7515 del 20 novembre 2023, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale;

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, che ha istituito il Reddito di inclusione (REI), ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 in materia di valutazione multidimensionale dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari e della successiva stipula di un progetto personalizzato, inclusivo di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;

VISTO il decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il Reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il REI e che ha posto in capo ai servizi sociali dei Comuni la definizione del Patto per l'inclusione sociale per la platea dei beneficiari più lontana dal mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il Reddito di inclusione;

VISTO il decreto ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 il quale, a seguito dell'intesa acquisita in Conferenza unificata nella seduta del 27 giugno 2019, approva le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;

VISTO il decreto ministeriale del 21 dicembre 2021, con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2021-2023;

VISTO il decreto-legge. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";

CONSIDERATO che con il PON Inclusione si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di attivazione, senza intervenire sul beneficio passivo che è sempre a carico del bilancio nazionale, e la capacità amministrativa. E che, in particolare, l'Asse 4 del PON è finalizzato a facilitare l'attuazione ed accrescere l'efficacia degli interventi in materia di inclusione sociale su tutto il territorio nazionale previsti dal programma attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa. E che, inoltre, il pieno funzionamento dei servizi e della pubblica amministrazione è una condizione necessaria per garantire l'efficacia degli interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all'inclusione sociale;

VISTO il decreto direttoriale n. 10 del 26 gennaio 2021, con cui il Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha adottato l'Avviso pubblico *Rebuilding* per la presentazione di manifestazione di interesse destinato alle Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento per interventi di *Capacity Building* rivolti agli Ambiti territoriali sociali da finanziare a valere sul PON Inclusione Asse 4, per un importo pari ad euro 9.542.351,93, comprensivo di tutti gli allegati;

VISTA la nota dell'A.d.G. prot. 5241 del 21 giugno 2021, con la quale è stato comunicato alle Regioni e Province autonome il termine del 5 luglio 2021 per la presentazione delle proposte progettuali di dettaglio;

VISTA la convenzione di sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (FSE 2014-2020, CCI n. 2014 IT05SFOP001 a valere sull'Avviso *Rebuilding* per la presentazione di manifestazione di interesse destinato alle Regioni ed alle Province Autonome per interventi di *Capacity Building,* rivolti agli Ambiti territoriali da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"), stipulata tra il Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e il rappresentante legale della Regione Piemonte, in data 30.9.2021;

VISTO il decreto direttoriale n. 334 del 4.10.2021 di approvazione della predetta convenzione e il contestuale impegno di spesa, relativo all'assegnazione delle risorse in riferimento alla proposta progettuale, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione" - Asse 4;

VISTO il decreto direttoriale n. 97 del 9.5.2022, che ha disposto la proroga al 31 ottobre 2023 del termine di conclusione delle attività progettuali, previsto dall'articolo 4 dell'Avviso *Rebuilding*;

VISTE la comunicazione di conclusione dell'attività, la relazione finale del progetto, i dati del monitoraggio e degli adempimenti di chiusura progetto nella Piattaforma *Multifondo*, in base ai quali è stato accertato un importo dovuto a saldo pari ad euro 10.558,97, corrispondente all'effettiva spesa finale sostenuta, riconosciuta e non ancora erogata;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza per l'Autorità di gestione di disimpegnare le risorse residue entro la scadenza di gestione delle spese del POC Inclusione 2014-2020;

D E C R E T A

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Articolo 1

1. Per tutto quanto richiamato in premessa, è riconosciuto a titolo di saldo, in favore della Regione Piemonte, quale rimborso delle spese effettuate, rendicontate e approvate dall'Autorità di gestione di questo Ministero, l'importo di euro 10.558,97 (diecimilacinquecentocinquantotto/97), fatti salvi eventuali successivi controlli da parte degli organi competenti.

Regione/PA	Importo iniziale ammesso a finanziamento (Euro)	Importo rideterminato su base della spesa rendicontata riconosciuta, approvata da controlli (Euro)	Importi erogati (anticipi e pagamenti intermedi) (Euro)	Importo riconosciuto a titolo di saldo (Euro)	Economie (Euro)
Regione Piemonte	105.589,67	105.589,67	95.030,70	10.558,97	------

Articolo 2

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Al presente decreto è data pubblicità, nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e pubblicità, sul "Portale amministrazione trasparente" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 28 aprile 2025

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Siglato
La Dirigente
Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.